



Saluzzo, lì 30 Settembre 2025

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 32/25/FISC

DECRETO FISCALE 2025: LE NUOVE REGOLE PER GLI AUTONOMI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

In sede di conversione in legge del c.d. "Decreto Fiscale", sono state confermate le novità previste in materia di lavoro autonomo.

TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTA

A decorrere dal **periodo d'imposta 2025**, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto:

- **non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo**, qualora sostenute nell'esecuzione di un incarico e **riaddebitate analiticamente al committente**;
- **concorrono invece alla formazione del reddito** se sostenute in Italia **con modalità di pagamento non tracciate**.

Si precisa che l'obbligo di tracciabilità riguarda **esclusivamente le spese sostenute in Italia**. Pertanto, le spese sostenute all'estero in occasione delle predette trasferte possono essere pagate anche in contanti, senza comprometterne la deducibilità.

SPESE TRASFERTA INCARICHI AD ALTRI LAVORATORI AUTONOMI/DIPENDENTI

Si precisa che, ai fini della **deducibilità**, l'**obbligo di tracciabilità** riguarda anche le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dal lavoratore autonomo nell'esercizio della propria attività in Italia, quando:

- sono sostenute direttamente dal professionista in qualità di **committente** di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
- sono **rimborsate analiticamente** ai dipendenti per le trasferte o ad altri lavoratori autonomi.

La novità trova applicazione per le seguenti tipologie di spese:

- spese sostenute direttamente dal lavoratore autonomo: a partire dal 18 giugno 2025;

- spese rimborsate analiticamente ai dipendenti o ad altri lavoratori autonomi: a partire dal 18 giugno 2025.

SPESE DI RAPPRESENTANZA/PER OMAGGI

L'**obbligo di tracciabilità** ai fini della **deducibilità fiscale** viene esteso anche alle **spese di rappresentanza**, fermo restando il limite dell'**1% dei compensi percepiti**.

La novità si applica alle spese di rappresentanza **sostenute dal 18 giugno 2025**. In particolare:

- per le spese sostenute **fino al 17 giugno 2025**, la deducibilità resta riconosciuta anche in caso di pagamento in contanti;
- per le spese sostenute **dal 18 giugno 2025**, la deducibilità è subordinata all'utilizzo di **mezzi di pagamento tracciabili**.

INTERESSI/PROVENTI FINANZIARI

È confermata la **deroga** secondo cui gli interessi e gli altri proventi di natura finanziaria percepiti nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo (ad esempio, gli interessi attivi su conti correnti) **non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo**.

Tali componenti vengono infatti qualificati come **redditi di capitale**, con conseguente esclusione dal reddito professionale.

CESSIONE DI PARTECIPAZIONE: PLUSVALENZE/MINUSVALENZE SONO REDDITI DIVERSI

È stata confermata l'introduzione di un nuovo comma che qualifica come **redditi diversi** le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in:

- associazioni o società esercenti attività di lavoro autonomo;
- società tra professionisti (STP) e altre società costituite per l'esercizio di attività professionali.

Con tale novità viene precisato che tali componenti **non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo**, ma rilevano esclusivamente come redditi diversi.

Le plusvalenze così individuate saranno assoggettate a **imposta sostitutiva del 26%**.

Le disposizioni si applicano a decorrere dalla determinazione del reddito relativo al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**.